



Stalking: conoscerlo per difendersi!

Breve manuale realizzato da ADOC Marche nell'ambito del progetto
Stalking: Insieme Contro



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

Realizzato nell'ambito del Programma Generale di
Intervento 2010 della Regione Marche con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico

Indice

1. CHE COS'È LO STALKING?	p. 3
1.1 Chi è lo stalker	p. 4
1.2 Chi è la vittima	p. 5
2. COSA FARE SE SI È VITTIMA DI STALKING?	p. 9
(Strategie d'azione)	
2.1 Gestire i tentativi di contatto dello stalker	p. 9
2.2 Aumentare la propria sicurezza	p. 10
3. LE TUTELE GIURIDICHE:	p. 12
3.1 Art. 612 bis – Atti Persecutori (c.d. legge Anti-Stalking)	p. 12
3.2 L'ammonimento del questore	p. 13
3.3 Denunciare le persecuzioni	p. 14
3.4 Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa	p. 15
4. STALKING IN CONDOMINIO	p. 16
5. CYBERSTALKING	p. 17
CONCLUSIONI	p. 23

CHE COS'È LO STALKING?

La parola inglese stalking viene utilizzata per indicare un insieme di comportamenti messi in atto da un autore al fine di molestare la sua vittima. Spesso questo termine viene tradotto come molestie assillanti o atti persecutori.

Diversi comportamenti possono essere considerati stalking: pedinare; appostarsi fuori dall'abitazione o dal luogo di lavoro; telefonare; inviare sms, e-mail non gradite o dai contenuti osceni; minacciare verbalmente o fisicamente la vittima o suoi congiunti; danneggiare oggetti di proprietà della vittima o appropriarsene; ecc.

L'elenco potrebbe continuare, ma come si vede già da questi esempi, se può essere facile riconoscere nel pedinamento o nell'appostamento una persecuzione, non lo è altrettanto quando le molestie si presentano sotto forma di telefonate o addirittura di regali da parte dell'autore.

La difficoltà principale nel definire il fenomeno deriva proprio dalla complessità e dalla varietà dei comportamenti che lo caratterizzano, i quali possono sfumare in comportamenti normali all'interno di una qualsiasi relazione interpersonale. Ad esempio, regalare una rosa può essere un atto legittimo durante un corteggiamento, ma il far recapitare tutti i giorni un mazzo di rose sul luogo di lavoro probabilmente, a lungo andare, verrà percepito dalla vittima come un'invasione della propria vita privata.

Come capire allora quando si tratta veramente di stalking?

Per prima cosa le molestie devono essere ripetute nel tempo, quindi si deve trattare di più episodi, almeno tre, e non necessariamente dello stesso tipo, che si presentano in un arco di tempo limitato, circa 1-2 mesi.

Inoltre, è necessario che queste azioni non siano gradite dalla vittima e le suscitino sentimenti di preoccupazione e timore, per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine. Il disagio iniziale percepito dalla vittima, con il prolungarsi nel tempo delle molestie, può trasformarsi in vere e proprie patologie da stress post traumatico, come ansia e depressione e quindi necessitare di cure specifiche per essere superato.

Chi è lo stalker

Alcuni studi sulla figura dello stalker hanno evidenziato alcune caratteristiche e comportamenti ricorrenti tra i vari autori e hanno portato a delineare una serie di cinque profili di autori: il rifiutato, il cercatore di intimità, l'incompetente, il rancoroso e il predatore¹. I gruppi sono delle esemplificazioni, che devono servire da modelli per comprendere meglio il comportamento degli stalker, e quindi i casi reali possono rientrare in una o più delle categorie sotto descritte.

- I *rifiutati* danno inizio al proprio comportamento persecutorio a seguito dell'abbandono o presunto abbandono da parte del partner. Attraverso le molestie cercano di opporsi alla conclusione non desiderata della relazione e tentano con le loro azioni di ripristinarla o giungere ad una riparazione. Secondo Mullen e colleghi, essi provano un mix di desideri contrapposti di riconciliazione e vendetta, in cui un forte senso di abbandono è alternato a sentimenti di rabbia e frustrazione. Gli atti persecutori di questa tipologia di attori tende a rivolgersi verso la proprietà della vittima piuttosto che nei confronti della vittima stessa. Si tratta del gruppo più numeroso e, come intuibile, comprende gli ex-partner.
- I *cercatori di intimità* ricercano un rapporto intimo (d'amicizia o d'amore) con un partner che hanno idealizzato; identificano perciò la vittima con l'oggetto del loro amore e credono di essere ricambiati. Si tratta di soggetti che lottano contro la solitudine o la mancanza di una relazione fisica o emotiva stabile con un'altra persona, cercando di instaurarla con completi sconosciuti, semplici conoscenti o con celebrità. Spesso questi soggetti sono affetti da psico-patologie come: schizofrenia, mania o disturbi erotomanici.
- Gli *incompetenti* desiderano entrare in sintonia con il partner desiderato e sono consci del fatto che i loro tentativi di corteggiamento non sono ricambiati, ma sperano che con il tempo i loro sforzi verranno premiati. Generalmente questi soggetti hanno scarsa capacità di relazionarsi con gli altri e sono intellettualmente limitati, quindi i loro tentativi di corteggiamento risultano inadeguati e vani o, nel peggiore dei casi, suscitano preoccupazione nella vittima.
- I *rancorosi* desiderano vendicarsi di un danno o di un torto subito, reale o presunto, per questo spaventano e minacciano la vittima in vario modo. Alcuni vogliono vendicarsi di

¹Mullen e Pathé. *Study of Stalkers*. op.cit.

Stalking: conoscerlo per difendersi!

un individuo in particolare, mentre invece la maggioranza prova un generico risentimento e sceglie la propria vittima in modo casuale. Le vittime principali sono giovani donne, di successo e di bell'aspetto, che incarnano caratteristiche contrapposte a quelle dello stalker che solitamente è stato di recente umiliato o respinto sul piano lavorativo. I soggetti di questo gruppo seguono un piano punitivo e considerano giustificati i propri comportamenti, da cui traggono una sensazione di potere e controllo che a loro volta va a rinforzare la condotta molesta.

- I *predatori* seguono e pedinano la vittima al fine di preparare un attacco, di solito una violenza sessuale. I soggetti di questa categoria traggono piacere e senso di potere dalla componente voyeuristica della condotta (seguire e osservare la vittima di nascosto) e nel continuo fantasticare ed immaginare l'attacco pianificato. I predatori sono la categoria meno intrusiva e, anche per questo, più pericolosa in quanto la vittima può non accorgersene e non avere alcun avviso prima dell'aggressione.

Chi è la vittima

Non esistono caratteristiche tipiche che identificano la vittima, il fenomeno è trasversale alle categorie sociali ed economiche, possono diventare vittime personaggi pubblici e persone comuni, ex-partner e sconosciuti. In molti casi anche la semplice rottura di una relazione può dare inizio allo stalking. Le statistiche rivelano che le donne sono sottoposte a molestie più spesso degli uomini. Questo dato può sottostimare la vittimizzazione maschile poiché gli uomini hanno una minor propensione a denunciare le molestie, soprattutto se l'autore è una donna, sia per vergogna sia per paura di non essere creduti. Ad ogni modo, ciò che principalmente identifica la vittima non sono tanto le sue specifiche caratteristiche personali quanto il grado di conoscenza che essa aveva con lo stalker prima dell'inizio delle molestie. Vediamo qui di seguito una serie di categorie che esemplificano queste relazioni².

- *Ex-intimi*. È la categoria più vasta e comprende vittime, prevalentemente donne, che hanno intrattenuto una relazione intima con il proprio stalker (generalmente uomo). Lo stalking ha inizio solo quando la vittima ha chiaramente reso noto al partner la propria intenzione di interrompere la relazione. È bene notare che, in oltre la metà dei casi, le

²Mullen, Pathé, Purcell. *Stalkers and their victims*, Cambridge University Press, 2000.

Stalking: conoscerlo per difendersi!

condotte moleste erano presenti anche prima del termine della relazione e che spesso questi rapporti sono caratterizzati da abuso emotivo, atteggiamento dispotico e violenza da parte del molestatore allo scopo di intimidire e controllare la vittima, isolandola dall'esterno e riducendo le sue possibilità di abbandonare la relazione stessa. Le vittime di stalking di questo gruppo sono sottoposte a molestie persistenti e durature, con metodi di vario tipo: telefonate, appostamenti, minacce, danni alla proprietà, ecc.

Generalmente più è intenso l'investimento affettivo dell'autore nella relazione e più elevati sono i suoi comportamenti di controllo sul partner, più, al termine della relazione, le molestie saranno protratte nel tempo. La persecuzione può essere ancora più duratura se lo stalker e la sua vittima hanno figli in comune.

- *Amici e conoscenti occasionali.* Sono soprattutto gli uomini a far parte di questa categoria. Comprende le molestie del cosiddetto "stalker incompetente" e del "cercatore di intimità" che danno inizio ai comportamenti molesti a seguito di un incontro fortuito, sia le molestie messe in atto dallo stalker rifiutato che reagisce all'abbandono di un familiare o alla rottura di un'amicizia. Rientrano in questo gruppo anche le molestie tra vicini di casa a seguito di diverbi di varia natura. In quest'ultimo caso lo *stalker rancoroso* dà sfogo al suo desiderio di vendetta nei confronti del vicino con vari metodi: minacce alla vittima e/o ai suoi familiari, reclami infondati a polizia o altre autorità, furto o uccisione di animali domestici, controllo dei movimenti della vittima dalla propria casa, ecc. Le molestie, come comprensibile, coinvolgono anche i familiari e i conviventi della vittima; spesso l'unico modo di sottrarsi è il cambio della residenza.
- *Contatti professionali.* Gli operatori delle cosiddette help professions, cioè tutte quelle professioni le cui attività sono volte essenzialmente ad aiutare il prossimo (medici, infermieri, avvocati, psicologi, psichiatri, insegnanti...), risultano più vulnerabili di altre allo stalking. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che nel loro ambito lavorativo essi entrano in contatto più frequentemente con individui isolati e facilmente portati a fraintendere l'offerta d'aiuto e l'attenzione professionale come un segno di interesse sentimentale. Gli operatori di questi ambiti professionali generalmente provano una forte angoscia e frustrazione a causa di questa situazione, poiché vivono le molestie come un'ingiusta punizione per aver prestato aiuto. Anche il supporto da parte dei colleghi non è sempre presente o viene guardato con sospetto, e gran parte delle vittime si sentono scarsamente preparate ad affrontare la situazione.

Stalking: conoscerlo per difendersi!

- *Contatti sul luogo di lavoro.* Il contesto in cui si sviluppano le molestie è il luogo di lavoro; gli atti possono essere perpetrati dal datore di lavoro, dai colleghi ma anche dai dipendenti e dai clienti. Solitamente il molestatore rientra nella categoria dello *stalker rancoroso* che si vuole vendicare della vittima ad esempio quando, a seguito riorganizzazioni aziendali o provvedimenti disciplinari, ritiene di essere stato discriminato ingiustamente a favore di quest'ultima. Poiché l'ambito in cui si sviluppano è quello lavorativo questo tipo di comportamenti possono, in alcuni casi, confondersi e sfumare in un altro tipo di molestie: il mobbing.
- *Sconosciuti.* In questo gruppo rientrano le vittime che non hanno avuto alcun contatto sociale, almeno consciamente, con il loro aguzzino prima dell'inizio delle molestie assillanti. Generalmente gli *stalker incompetenti* prediligono vittime di status sociale elevato, ma non necessariamente personaggi famosi. Spesso mettono in atto metodi di corteggiamento inadeguati e non accettano alcun rifiuto da parte della vittima. Può accadere che durante i primi approcci da parte del molestatore, per esempio la consegna di un regalo di S. Valentino, la vittima risponda con un comportamento educato e spesso inavvertitamente ambiguo, che viene erroneamente percepito dallo stalker come un incoraggiamento. Fanno parte di questa categoria anche i predatori, nella maggioranza dei casi la loro vittima è una donna, ma non sono da escludere bambini e uomini. La durata delle molestie è solitamente breve e consiste in comportamenti offensivi di natura sessuale (telefonate oscene, violenza sessuale e omicidio). Anche gli stalker rancorosi possono scegliere come vittima uno sconosciuto, in questo caso la vittima non ha suscitato l'interesse del molestatore a seguito di un comportamento specifico, ma viene colpita in quanto rappresenta un gruppo o classe sociale nei confronti del quale lo stalker prova un forte risentimento.
- *Personaggi famosi.* Si tratta di personalità dello star system, dello sport, ma anche politici e altre figure pubbliche, che vengono prese di mira da molestatore in cerca di intimità, corteggiatori inadeguati e rancorosi. L'ampliarsi di questo gruppo è dovuto all'aumento della copertura della vita privata dei personaggi pubblici da parte dei media che alimenta "un senso di pseudointimità con i personaggi famosi tale da riempire il vuoto di intimità autentica"³. Inoltre l'attenzione e la visibilità che i mass media danno alle azioni degli stalkers appaga il loro desiderio di fama o quantomeno di notorietà.

³Curci, Galeazzi, Secchi, La sindrome delle molestie assillanti (stalking). p.60, op.cit.

Stalking: conoscerlo per difendersi!

In ogni caso, per la vittima il fatto di conoscere o meno l'identità del persecutore costituisce una variabile molto importante che va ad incidere sui successivi effetti psico-fisici che le molestie assillanti le provocheranno. Le vittime che conoscono il proprio stalker, o riescono a venire a conoscenza della sua identità, dicono di sentirsi meno spaventate dalla situazione⁴. Questa piccola informazione permette, infatti, alla vittima di riprendere un po' del controllo che sente di aver perso con l'inizio delle molestie. Conoscendo l'autore, infatti, la vittima sa esattamente chi tenere sotto controllo; al contrario, se lo stalker è uno sconosciuto potenzialmente qualsiasi persona potrebbe esserlo!

Inoltre, la conoscenza del molestatore può permettere alla vittima di capire perché è stata "scelta". Razionalizzare la propria condizione di vittima le permette di non vedersi più come un soggetto passivo e di rivalutare la possibilità di attivarsi, ad esempio, cambiando alcune condotte personali per evitare ulteriori vittimizzazioni o rivolgendosi alle autorità, alle associazioni o ad amici per un consiglio o un supporto.

L'impossibilità di identificare lo stalker incide negativamente sulla propensione delle forze dell'ordine ad intervenire una volta ricevuta la denuncia, poiché non hanno un obiettivo verso cui rivolgere le indagini. Purtroppo per converso vi sono casi in cui le forze di polizia sono più restie all'intervento pur essendo a conoscenza dell'identità del perpetratore, in particolare si pensi ai casi in cui è un coniuge a mettere in atto le molestie, in quanto tendono a minimizzare la situazione e a ritenerla un fatto privato da risolvere all'interno dell'ambiente domestico.

⁴Finch E., *The criminalisation of stalking: constructing the problem and evaluating the solution*. Routledge-Cavendish. 2006. p.71

COSA FARE SE SI È VITTIMA DI STALKING? (Strategie d'azione)

Non esiste un'unica soluzione che vada bene per ogni situazione di molestie assillanti. Le strategie d'azione rivelatesi efficaci nel contrastare lo stalking sono molteplici ma, poiché ogni singola storia ha caratteristiche proprie e uniche, non tutte sono valide in tutti i casi. Quindi il primo consiglio è di rivolgersi alle forze dell'ordine, alle associazioni o ai gruppi di sostegno che possano valutare il caso e fornire strategie disegnate sulla persona e le sue esigenze di sicurezza.

Ad ogni modo tutti noi possiamo adottare alcuni accorgimenti in caso di molestie; infatti, se non possiamo modificare direttamente il comportamento dello stalker, possiamo cambiare le nostre azioni per prevenire alcune situazioni di rischio.

Il punto di partenza è la presa di coscienza da parte della persona della sua condizione di vittima; la consapevolezza che ciò che sta subendo è ingiusto e immotivato è necessaria a superare il senso di impotenza che prova la vittima e ad innescare una sua reazione.

Gestire i tentativi di contatto dello stalker

- Per prima cosa è bene chiarire allo stalker che non si ha alcun interesse ad aver una relazione o altro tipo di rapporto con lui/lei.
- Un unico rifiuto fermo e deciso, con il quale si comunica allo stalker che non si gradiscono le sue attenzioni e che non si desidera alcun tipo di relazione con lui/lei. La comunicazione non deve essere aggressiva o ricorrere a minacce, inoltre non si deve cercare di convincere il molestatore o cercare di farlo ragionare, ma se possibile non lasciare la possibilità di replicare.
- In seguito, la vittima dovrebbe cercare di ignorare lo stalker ed evitare ogni ulteriore contatto; ogni azione e comunicazione viene percepita dallo stalker come un incoraggiamento a continuare le molestie, un segnale che la sua perseveranza potrebbe essere in futuro ripagata con una relazione da parte della vittima.
- Si dovrebbe anche evitare di rispondere alle telefonate o sms, magari utilizzando il caller ID per identificare numero del chiamante.

Stalking: conoscerlo per difendersi!

- Inoltre nel caso in cui si incontri, anche casualmente, lo stalker si dovrebbe cercare di mantenere la calma, cambiare percorso o comunque cercare di allontanarsi senza dare inizio ad alcun tipo di comunicazione verbale. Se si viene seguiti, cercare di raggiungere un luogo frequentato o meglio ancora un posto di polizia.
- Se il molestatore è un ex-partner che ha diritto di vedere i propri figli, far accompagnare i minori nel luogo dell'incontro da una terza persona.
- Evitare di minacciare a propria volta o far minacciare il molestatore per farlo desistere.

Aumentare la propria sicurezza

Lo stalker attraverso le molestie esercita un controllo sulla propria vittima che va a minare direttamente il suo senso di sicurezza nelle attività quotidiane. Elaborare una strategia per aumentare la propria sicurezza e quella dei propri familiari dovrebbe quindi essere una priorità per le vittime di stalking. Ecco alcune semplici azioni da mettere in atto:

- Informare le persone che ci sono vicine della situazione e inserire i loro numeri nella lista di contatti. Descrivere il molestatore (anche eventuali veicoli che conduce) ai familiari, ai vicini di casa, colleghi di lavoro, personale scolastico degli istituti frequentati dai figli, e non ultimo alla polizia. Ancora meglio se si hanno delle foto del soggetto.
- Informare le persone vicine su come dovrebbero comportarsi nel caso in cui venissero contattate dallo stalker, ad es. non dare numeri di telefono o altre informazioni personali né proprie né della vittima.
- Evitare di seguire sempre gli stessi tragitti negli spostamenti per tornare a casa, recarsi al lavoro ecc., e privilegiare gli orari più frequentati.
- Se ci si accorge di essere pedinati cercare di raggiungere un luogo affollato, se si ha un cellulare chiamare i numeri di soccorso. Se lo stalker continua a seguirci è meglio non recarsi direttamente a casa o da amici ma rivolgersi alle forze dell'ordine.
- Non sostare in luoghi isolati, preferire parcheggi ben illuminati o sorvegliati. Quando possibile non viaggiare soli.

Stalking: conoscerlo per difendersi!

- Tenere sempre a portata di mano un telefono cellulare per chiamare in caso di bisogno, impostare la funzionalità di chiamata rapida, con i numeri di persone che ci potrebbero soccorrere.
- Conoscere sempre i movimenti dei propri familiari. Accompagnare o far accompagnare i figli a scuola o alla fermata dell'autobus.

Inoltre, per rendere più sicura la propria abitazione è possibile:

- assicurarsi che porte e finestre siano sempre chiuse e non facilmente accessibili.
- Cambiare le serrature se si ha il sospetto che qualcuno si sia impossessato della chiave.
- Installare un impianto di allarme e/o di videosorveglianza.
- Se si ha un giardino o un cortile nel perimetro della casa, (e si ha la possibilità di prendersene cura!) prendere un cane da guardia.
- Rendere la zona antistante l'abitazione ben illuminata e facilmente controllabile dall'interno della casa (es. tenere basse le siepi, installare luci con rilevatore di movimento...).
- Usare una casella di posta privata, non accettare pacchi eccetto quelli ordinati direttamente. Non inserire indirizzo e numero di telefono negli elenchi pubblici, ed invitare gli amici che li possiedono a non divulgarli.

LE TUTELE GIURIDICHE:

Art. 612 bis – Atti Persecutori (c.d. legge Anti-Stalking)

Dal 2009 le condotte moleste indicate nei paesi anglosassoni con il termine stalking sono previste come reato anche in Italia sotto il nome di “*atti persecutori*”.

Il decreto legge n.11 del 23 febbraio 2009 ha introdotto nel c.p. l'art 612-*bis*, il quale recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.

Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.”

Dall'articolo si comprende che, per poter parlare di atti persecutori, sono necessari tre elementi costitutivi:

1. l'autore deve compiere azioni di molestie o minacce nei confronti della vittima;
2. le condotte devono essere ripetute nel tempo, non è sufficiente un unico atto;
3. le condotte devono provocare nella vittima un grave disagio psichico ovvero farla temere per la propria vita o per quella di una persona vicina o comunque costringerla a modificare in maniera rilevante il modo di vivere.

Queste tre condizioni devono essere presenti contemporaneamente affinché si realizzi il reato.

Stalking: conoscerlo per difendersi!

Si deve inoltre ricordare che l'autore delle persecuzioni deve mettere in atto le condotte moleste volontariamente, cioè nella consapevolezza che queste causeranno un danno alla vittima.

Per quanto riguarda la ripetizione delle condotte nel tempo, una recente sentenza della Corte di Cassazione, il massimo organo giudiziario italiano, ha precisato che “anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612-*bis* del codice penale, se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta persino a modificare le proprie abitudini di vita” (Cassazione penale, sentenza n. 25527 del 2010).

L’ammonimento del questore

Prima di ricorrere alla giustizia penale denunciando il persecutore, l’ordinamento italiano prevede un altro strumento per dissuadere lo stalker dal proseguire le molestie.

L’ammonimento del questore è uno strumento che la vittima può attivare esponendo all’autorità di pubblica sicurezza (qui da intendere gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza) i fatti e avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del molestatore. Il questore, se necessario, assume le dovute informazioni e sente le persone informate dei fatti e, qualora ritenga fondate le lamentele della vittima, ammonisce oralmente il molestatore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Nel caso in cui, nonostante l’ammonimento del questore, il molestatore continui a perseguire la vittima non solo potrà essere chiamato a rispondere penalmente per il reato di atti persecutori e per il quale in questo caso si procede d’ufficio (non è più necessaria una formale querela della vittima) ma lo stesso reato sarà punito più gravemente.

La finalità dell’ammonimento è quindi quella di evitare la reiterazione, anche più grave, delle condotte persecutorie senza dover ricorrere allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza, ed evitare anche un possibile inasprimento delle molestie in seguito alla notizia del ricorso al procedimento penale da parte della vittima.

Và ricordato che questo strumento può essere utilizzato solamente prima della formale denuncia/querela alle autorità.

Denunciare le persecuzioni

Al fine di sporgere denuncia per il reato di atti persecutori è bene che la vittima abbia raccolto prove delle molestie e le presenti alle autorità. In assenza di esse infatti c'è il rischio che la vittima venga denunciata a sua volta dal presunto stalker per calunnia o che il fatto venga immediatamente archiviato per mancanza di prove.

Quindi affinché la denuncia sia efficace è consigliabile seguire alcuni accorgimenti:

- documentare le molestie ad esempio tenendo un diario in cui annotare: data, ora, luogo e che cosa è accaduto; vanno annotati anche l'abbigliamento del molestatore, numeri di targa e altri particolari che possono essere utili ad identificarlo.
- Conservare le prove di ogni contatto: biglietti, e-mail, sms, regali ecc.
- Se si possiede un sistema di videosorveglianza, conservare le registrazioni in un luogo sicuro e farne delle copie.
- In caso di molestie telefoniche meglio non cambiare numero, per evitare di esasperare lo stalker e peggiorare la situazione, e registrare tutte le chiamate (anche quelle mute), con una segreteria telefonica o altro mezzo. Per evitare di rispondere alle chiamate dello stalker attivare un sistema di identificazione della chiamata o, nel caso di cellulare, attivare un altro numero senza disabilitare il vecchio.
- Parlare con vicini di casa, amici e con chiunque abbia assistito alle molestie e verificare se sono disposti a testimoniare i fatti alle autorità.

Inoltre è bene ricordare che prima della denuncia si può fare ricorso all'ammonizione del questore, per intimare al persecutore di cessare le molestie, che, se non rispettato, causerà una persecuzione del reato d'ufficio (e non più a querela) e un aumento di pena.

In ogni caso l'opportunità di denunciare o meno l'autore delle molestie va valutata caso per caso. Non sempre infatti la denuncia e l'eventuale condanna dell'autore hanno come esito il cessare delle molestie, anzi lo stalker potrebbe vivere il processo come un'ulteriore prova da superare per avere l'attenzione della vittima.

Inoltre la vittima dovrebbe essere consapevole che durante il processo potrebbero essere resi noti alcuni aspetti della sua vita privata che magari preferirebbe non divulgare.

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

La normativa in materia di atti persecutori ha introdotto anche una nuova misura cautelare, ossia una misura capace di impedire che il molestatore, una volta denunciato, possa continuare nel suo intento. E' stato infatti inserito un nuovo articolo nel codice di procedura penale, l'art. 282 *ter*, secondo il quale il Giudice, qualora ritenga che vi siano tutti i presupposti di legge, può:

- prescrivere al molestatore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa oppure di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla stessa persona offesa;
- prescrivere al molestatore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone;
- vietare al molestatore di comunicare, con qualsiasi mezzo, con la vittima o con le altre persone sopra indicate.

Ovviamente, nel caso in cui il molestatore debba necessariamente frequentare i luoghi in cui possa incontrare la vittima o le altre persone citate, per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il Giudice può prescrivere specifiche modalità o limitazioni alla frequentazione di quei luoghi.

Di recente, inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che nel caso in cui le molestie dovessero continuare nonostante la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è possibile per il giudice applicare una misura cautelare ancor più grave come gli arresti domiciliari (Cassazione penale, sentenza n. 15230 del 14 aprile 2011).

STALKING IN CONDOMINIO

Da una ricerca condotta nel 2007 dall'Osservatorio Nazionale Stalking è emerso che il secondo contesto in cui si sviluppano più di frequente le persecuzioni è quello condominiale.

Il condominio è un ambiente in cui entrano in contatto diversi nuclei familiari, con diverse esigenze e abitudini di vita, dove la convivenza non è sempre semplice.

Un disaccordo sulla gestione degli spazi comuni o un mancato pagamento degli oneri condominiali può essere causa di tensioni e liti che, talvolta, possono degenerare in una vera e propria guerra tra condomini. In altri casi possono essere le abitudini non condivise e che magari infastidiscono il vicino a dar avvio ad una campagna di molestie come vendetta del torto subito.

In ogni caso, indipendentemente dalla natura degli atti che vengono compiuti, la presenza e il protrarsi delle molestie, e il senso di disagio e fastidio che provocano nella vittima sono elementi sufficienti a qualificare il reato di stalking.

Ma vediamo come si concretizzano le persecuzioni. I comportamenti molesti in ambito condominiale possono essere dei più vari:

- tenere condotte fastidiose come ad esempio fare rumore durante la notte, dare l'aspirapolvere o mettere in funzione altri elettrodomestici rumorosi all'alba o in orari inappropriati, non partecipare alla pulizia delle scale o di altri luoghi condivisi;
- danneggiare o imbrattare luoghi comuni o le proprietà dei vicini: sradicare le piante del giardino, imbrattare il portone dei vicini, rigare l'auto dei condomini, ecc;
- mettere in pericolo l'incolumità dei vicini: bloccare l'accesso all'appartamento o al garage, avvelenare eventuali animali domestici, spargere olio o altro liquido scivoloso sull'uscio.

Nel caso di molestie tra vicini di casa bisogna operare una distinzione tra le molestie reciproche tra vicini in "guerra" tra loro e quelle invece messe in atto unilateralmente.

Nel primo caso a nostro avviso non si può parlare di vero e proprio stalking (in quanto le molestie vengono messe in atto da entrambe le parti), perciò riteniamo che prima di iniziare un procedimento in sede legale, sia preferibile cercare di risolvere la controversia in maniera informale, magari ricorrendo alla mediazione di un terzo (ad es. l'amministratore).

Stalking: conoscerlo per difendersi!

Invece, nel caso in cui sia un solo condomino, o un gruppo di condomini, a perseguire un altro inquilino o l'amministratore, si può configurare il reato di stalking se le molestie sono tali da causare uno stato di ansia o paura nella vittima o farle cambiare abitudini.

Anche in questi casi si può cercare in un primo momento di risolvere la questione in maniera amichevole, facendo presente, in modo non aggressivo, al presunto persecutore che le sue azioni ci infastidiscono. Nel caso in cui le persecuzioni non venissero interrotte si può prendere seriamente in considerazione la possibilità di adire alle vie legali e denunciare il vicino molesto per "atti persecutori".

Nei casi più gravi, ad esempio in caso di minacce alla propria incolumità o quella dei propri congiunti, è consigliabile, se possibile, cambiare abitazione permanentemente.

Chiaramente visto il costo economico e il disagio che comporta un così drastico cambiamento delle proprie abitudini sociali, il trasferimento deve essere considerato come un'ultima risorsa.

CYBERSTALKING

Il cyberstalking consiste nel perseguire una o più persone attraverso strumenti informatici. Anche in questo caso le condotte che rientrano nelle molestie sono molto varie: invio di e-mail, furto d'identità, danneggiamento di dati, invio di virus, ecc.

Come si vede alcune delle attività appena elencate, si possono considerare delle fattispecie di reato anche singolarmente: ad esempio il furto di informazioni può essere attuato per accedere al conto in banca della vittima e ripulirlo; oppure la cancellazione dei dati può rientrare in condotte di spionaggio industriale, ecc; queste stesse attività diventano cyberstalking quando sono reiterate nel tempo e sono commesse ai danni di una persona al fine di molestarla.

Allo stesso modo la semplice ricezione di e-mail non richieste per quanto fastidiosa, non costituisce stalking, ma piuttosto può meglio essere descritta come spam⁵. Anche in questo caso ciò che differenzia lo stalking dallo spamming è il carattere metodico e persistente delle comunicazioni le quali non devono essere interrotte nemmeno su richiesta del ricevente, e possono inoltre contenere materiale inadeguato o sgradevole.

⁵ Consiste nell'invio di grandi quantità di messaggi indesiderati, generalmente si tratta di messaggi commerciali o comunque a fini pubblicitari. Può essere messo in atto attraverso qualunque media anche se il più usato è internet.

Stalking: conoscerlo per difendersi!

Come abbiamo visto l'art. 612 bis sulle persecuzioni non cita esplicitamente il cyberstalking; ma, poichè la norma non elenca nè esclude mezzi o azioni specifiche con cui vengono messe in atto le molestie, e punisce "qualsiasi atto di persecuzione che costringa la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita", anche nel caso di molestie a mezzo informatico si può parlare di "atti persecutori". Questa è l'interpretazione della norma che risulta da una recente sentenza della corte di cassazione nella quale si afferma che "le molestie caratterizzanti la condotta tipica del delitto di atti persecutori possono essere integrate attraverso il reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postati sui c.d. "social network" (ad esempio "facebook"), nonché con la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali avuti con la medesima." (Cass. pen., sez. vi, n. 32404, 30 agosto 2010)

A prima vista sembra che il cyberstalking sia semplicemente una trasposizione nel mondo virtuale delle persecuzioni nel mondo reale. Molti studiosi del fenomeno ritengono che le condotte realizzate on-line ricalchino quelle del mondo reale e che quindi l'unica differenza con le molestie nel mondo reale rimanga il mezzo utilizzato, ad esempio: una mail, un post diffamatorio pubblicato sulla bacheca di un social network o un blog possono essere accomunati ad una lettera anonima recapitata a casa, o ancora il ricercare informazioni sulla vittima e i suoi "spostamenti" in rete equivarrebbe a pedinarla.

Questi stessi autori evidenziano che le motivazioni che spingono lo stalker a perseguire la sua vittima sono identiche sia se le molestie avvengono nel mondo reale, sia se avvengono in quello virtuale. La motivazione principale che si può riscontrare nella quasi totalità dei casi è la necessità, da parte dell'autore, di controllare la vittima e, attraverso il controllo, di ricercare un contatto con lei.

Effettivamente se si guarda alle statistiche stalking e cyberstalking presentano notevoli similarità, in entrambe i casi la maggioranza degli autori di questi crimini è di sesso maschile, mentre al contrario le vittime sono prevalentemente di sesso femminile. Inoltre, gli autori generalmente perseguono le persone con le quali hanno condiviso un certo grado di intimità, reale o presunta, la categoria più esposta è infatti quella degli ex-partner. Bisogna però sottolineare che gli stalker del mondo virtuale scelgono molto più spesso di quelli del mondo reale delle vittime sconosciute, anche grazie alla facilità con cui è possibile reperire informazioni personali in rete.

Stalking: conoscerlo per difendersi!

Altri autori, tra cui Bocij, sottolineano invece queste differenze sostenendo che il cyberstalking sia una nuovo crimine, distinto dallo stalking. In particolare rilevano come negli anni '80 – '90, ci fossero pochi casi di persecuzioni, nonostante la diffusione del computer.

Inoltre rilevano come con l'utilizzo del mezzo informatico non sia più necessario che autore e vittima vivano o frequentino gli stessi posti, né tanto meno negli stessi orari, ma è sufficiente che entrambe abbiano una connessione ad internet e utilizzino lo stesso linguaggio. Viene a mancare completamente la necessità di un contatto fisico, anche solo visivo, tra vittima e autore, e questo rende molto più difficile per la vittima scoprire l'identità del molestatore. La capacità dell'autore di mantenere l'anonimato è direttamente proporzionale alle sue competenze informatiche, più queste sono elevate più sarà per lui facile raccogliere informazioni private sulla vittima ed evitare di essere individuato.

A differenza delle molestie dal vivo, è più semplice per il cyberstalker sfruttare le tecnologie informatiche per incoraggiare terze persone a molestare o minacciare la vittima (stalking by proxy), ad esempio lasciando messaggi nelle bacheche di siti internet o in chat rooms fingendosi la vittima, lasciando i suoi dati e invitando i lettori a contattarla.

A nostro avviso non c'è una distinzione netta tra stalking e cyberstalking, ma si potrebbe piuttosto parlare di un continuum, infatti, se in alcuni casi le molestie possono essere poste in atto in via esclusiva nel mondo reale o in quello virtuale, è anche possibile che la persecuzione iniziata on-line si sposti nella realtà e viceversa.

Se proprio si vuole fare una distinzione, ci sembra più opportuno valutare se nel caso di cyberstalking ci fosse o meno una conoscenza pregressa nel mondo reale tra autore delle molestie e vittima.

- **Sconosciuti:** l'incontro tra autore e vittima avviene on-line in chat-rooms, forum, social network, giochi on-line; i due non si conoscono nel mondo reale e le uniche informazioni che possiedono dell'altro sono quelle da lui/lei stesso fornite o messe in rete. Molto spesso il persecutore è un maschio, con scarsa maturità emotiva, che utilizza la rete per fare conoscenze e ricercare un rapporto affettivo di tipo amoroso. Le molestie hanno inizio in seguito al rifiuto da parte dell'auspicato partner e vengono messe in atto o per sfogare il risentimento, oppure in seguito ad un ossessione che ha maturato l'autore nei confronti della vittima con la quale ha instaurato una relazione,

Stalking: conoscerlo per difendersi!

anche solo di amicizia, vera o presunta. Le vittime in questi casi sono quindi prevalentemente donne e le molestie sono molto spesso di carattere sessuale (invio di materiale pornografico, diffamazione della vittima ecc.).

In altri casi le persecuzioni possono essere la conseguenza di una divergenza di opinioni; capita ad esempio che sui forum si discuta di vari argomenti con persone di cui non si conoscono orientamenti e linee di pensiero e che quindi possono sentirsi offese dalle nostre parole, oppure che l'altro non accetti la chiusura di una discussione in cui si è acceso un diverbio e usi le molestie per vendicarsi.

Le persecuzioni possono spostarsi nel mondo reale qualora il molestatore sia in grado di carpire informazioni ulteriori sulla sua vittima, ad esempio il luogo dove vive o i posti che frequenta, e si trovi geograficamente vicino alla vittima o sia così motivato nella sua condotta da spostarsi.

- **Conosciuti:** l'autore e la vittima si conoscono nel mondo reale, in questo caso quindi il cyberstalking è una modalità con cui vengono messe in atto le molestie, si può quindi parlare di stalking in rete e fare riferimento alle categorie viste precedentemente. Le condotte persecutorie possono essere messe in atto esclusivamente on-line, oppure essere associate a molestie nel mondo reale. In questo caso la scelta di utilizzare i mezzi informatici per le persecuzioni può essere motivata dalla possibilità di mantenere più facilmente l'anonimato e il non dover fronteggiare direttamente la vittima.

In entrambe i casi, se la vittima inizialmente ha instaurato un rapporto di conoscenza o amicizia virtuale con l'autore con tutta probabilità avrà rivelato dei particolari della sua vita reale che la possono rendere localizzabile. Il fatto di utilizzare un mezzo informatico e la possibilità di parlare potenzialmente con persone da tutto il mondo e quindi distanti geograficamente, rende gli utenti meno cauti nel rivelare informazioni personali che nel mondo reale non darebbero mai a persone appena conosciute, proprio nella convinzione che gli altri siano lontani e non ci possano raggiungere.

Alcuni consigli per prevenire il cyberstalking:

- fare attenzione alla vostra privacy (non distribuite vostre foto come caramelle, non divulgate dati sensibili, siate prudenti per la vostra sicurezza, anche se un cyberstalker che è anche un tecnico sa come ottenere illegalmente informazioni riservate);
- evitare di scrivere il proprio nome o altri dati personali nell'indirizzo e-mail (se si ha bisogno di un indirizzo facilmente riconoscibile è meglio tenere un indirizzo "lavorativo" da distribuire solo a contatti selezionati e un altro per lo svago)
- se si ha un blog o una pagina web limitare le informazioni da diffondere, in particolare evitate di diffondere foto personali e informazioni sul luogo in cui abitate.
- Se si ha una pagina sui social network, limitare le informazioni inserite nella descrizione e impostate le limitazioni per la privacy in modo che solo i contatti da voi selezionati possano accedere alle vostre informazioni e post.
- Se si partecipa a chat e forum, evitare di scegliere nick-names provocanti o che facciano risalire al vostro nome.
- Se si accede ad una chat o un forum attendere qualche minuto prima di prendere parte alle discussioni per poter valutare il comportamento degli altri utenti.

Cosa fare se siamo molestati da un cyberstalker

- Dire chiaramente alla persona che non vogliamo più essere contattati;
- denunciare pubblicamente quello che sta succedendo. Il silenzio è il miglior complice del vostro persecutore;
- copiare, fare screenshot di tutto quello che dice di voi e raccoglierlo in ordine progressivo;
- tenere un diario in cui registrate data, ora, luogo virtuale, e la descrizione delle molestie;

Stalking: conoscerlo per difendersi!

- se le molestie sono persistenti, contattare l'Internet Service Provider (ISP) dello stalker. La maggioranza degli ISP proibiscono l'uso abusivo dei loro servizi e possono intervenire contattando direttamente lo stalker o chiudendo il suo account.
- Tenere un registro anche dei contatti e denunce all'ISP e alle forze dell'ordine;
- evitare di rispondere alle provocazioni, per evitare di essere a propria volta accusati dal molestatore di stalking.
- non rispondere alle mail che provengono da contatti sconosciuti o dal contenuto dubbio.
- evitare di scrivere o rispondere a post su forum, blog e social network inseriti dal molestatore.
- Se avete paura di reagire direttamente, confidatevi con un amico o contattate un'associazione che si occupa rispondere alle molestie.

CONCLUSIONI

Il reato di atti persecutori è difficile da individuare nonostante la puntuale definizione che ci è data a livello giuridico dall'art. 612 bis, in quanto, come abbiamo visto, i vari comportamenti che possono configurarlo, se presi singolarmente, sono comunemente considerati normali ed è proprio nella loro ripetizione che si realizza la fattispecie nel caso concreto.

La possibilità da parte del molestatore di compiere atti che di per sé possono non essere considerati illeciti crea nel rapporto intercorrente tra autore e vittima una sorta di "malinteso" originario che si pone come scoglio per entrambe alla presa di coscienza della reale natura degli eventi che li vedono partecipi.

Generalmente infatti gli atti persecutori hanno una genesi graduale, inizialmente le prime azioni commesse dallo stalker possono comunemente essere ritenute lecite o addirittura piacevoli (invio di sms, regali ecc.), successivamente la gravità dei comportamenti aumenta, con la commissione di reati contro le cose (danneggiamenti alle proprietà della vittima), fino alle più gravi conseguenze che possono configurarsi nelle lesioni personali o nell'omicidio della vittima.

Quando dà inizio alle persecuzioni il molestatore sottovaluta la gravità del suo comportamento e quali conseguenze hanno sulla vita dell'oggetto/soggetto delle molestie, il suo intento principale è quello di attirare l'attenzione (seppur in modo negativo) su di sé, per allacciare (o ri-allacciare) una relazione pseudo-affettiva con la vittima.

Solo nel caso di uno stalker "vendicativo" possiamo ritenere che ci sia sin dall'inizio una consapevolezza del danno provocato alla vittima proprio perché è ciò che il molestatore ricerca come forma di vendetta.

Prendiamo ora il punto di vista opposto. La vittima inizialmente, per quanto possa essere infastidita da sms, regali o appostamenti, tenderà a minimizzare la situazione, proprio perché i comportamenti di per sé non sono gravi ma le risultano fastidiosi in quanto ripetuti, e spererà che con il passare del tempo si interrompano. Se conosce il molestatore (ad esempio se si tratta di un ex.) potrebbe involontariamente giustificare tali comportamenti leggendo in essi una difficoltà dell'autore a superare la separazione. Solitamente in questa fase la vittima risponde alle richieste di contatto da parte dello stalker per cercare di farlo ragionare e far cessare le molestie ottenendo, come abbiamo visto, il risultato opposto. Con il protrarsi delle persecuzioni la vittima inizia a sviluppare delle vere e proprie patologie da stress e questo può esporla ancora di più alle molestie

Stalking: conoscerlo per difendersi!

provocando un abbassamento della percezione dei livelli di rischio. Esasperata la vittima potrebbe cercare un colloquio risolutivo con il molestatore per riaffermare la sua volontà di troncane ogni rapporto con lui/lei; questo tentativo nel peggiore dei casi può portare ad una reazione violenta da parte dello stalker, che vedendola allontanare potrebbe cercare con la forza di renderla nuovamente dipendente dalla sua volontà.

Come vediamo il punto fondamentale e il primo passo da fare per uscire da una situazione di molestie assillanti è prendere coscienza della propria condizione. Questo è vero sia per la vittima che per lo stalker, infatti solo dopo aver compreso di subire un'ingiustizia la vittima cercherà aiuto, e dall'altro, solo dopo aver capito che il suo comportamento non è gradito, ma anzi riprovevole, lo stalker può capire di avere un problema e abbandonare il suo obiettivo. Per questo motivo la prevenzione delle molestie parte dall'informazione, è importante che tutti conoscano che cos'è lo stalking, quali sono i comportamenti di molestia più frequenti e chi può esserne vittima, ma anche chi può essere un potenziale molestatore, per poter individuare le situazioni di rischio e intervenire il prima possibile.

A tal fine occorre una sinergia tra le forze dell'ordine, le associazioni a tutela delle vittime e gli specialisti del settore. Le forze dell'ordine spesso sono le prime ad essere contattate dalle vittime in cerca di aiuto; spesso, però, se le molestie non sono iniziate da sufficiente tempo (meno di 3 mesi) o non si hanno prove della loro durata, le forze dell'ordine non possono ricorrere immediatamente alla norma sullo stalking. Anche per questo, con una sempre maggiore sensibilità, dovrebbero individuare già dai primi atti le situazioni che potrebbero evolvere in persecuzioni e suggerire alle vittime gli accorgimenti per minimizzare le conseguenze negative delle molestie e come raccogliere prove che in futuro risulteranno necessarie per poter procedere ad una denuncia nei confronti dello stalker.

È inoltre auspicabile una collaborazione tra forze dell'ordine e i centri di assistenza alle vittime al fine di garantire a queste ultime il supporto psicologico e consigli operativi per affrontare il disagio durante le molestie e, attraverso un percorso guidato, ritrovare l'autostima e la sicurezza perse.

Da parte loro le associazioni con la loro presenza e visibilità sul territorio possono essere un veicolo di sensibilizzazione sul fenomeno delle molestie assillanti, organizzando incontri aperti alla cittadinanza, distribuendo materiale informativo, e soprattutto offrendo un punto d'ascolto a cui rivolgersi per chiedere consigli e sciogliere ogni ulteriore dubbio.